

(n. 000)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Antonino De Luca, Nunzio Di Paola, Roberta Schillaci,
Adorno Erminia Lidia, Angelo Cambiano, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi,
Carlo Gilistro, Jose Marano, Luigi Sunseri e Adriano Varrica

il _____

Norme in materia di PTI di presa in carico comunitaria

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente ddl ha lo scopo di dettare norme integrative con riferimento ai PTI di presa in carico comunitaria.

L'integrazione socio sanitaria è, infatti, un obiettivo prioritario del Servizio Sanitario Nazionale.

In Sicilia, in ambito della salute mentale, il Piano Strategico regionale per la salute mentale (DA 27 aprile 2013 pubblicato sulla gazzetta del 15 giugno 2013) ed il Piano "Servizio socio sanitario regionale - Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitari" (DA 31 luglio 2017 pubblicato sulla gurs il 4 agosto 2017) evidenziano come "l'utilizzo del budget di salute rivolto a persone a carico del Dsm" con le sue diversificate linee di intervento renda "necessario una programmazione congiunta tra Assessorato alla Salute ed Assessorato alla Famiglia"

Dopo l'istituzione della riserva dello 0,2% di cui all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, con le successive linee guida "linee guida per l'elaborazione e la gestione dei progetti terapeutici individualizzati (pti) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute" approvate con DA. N 672 del 17.08.2021, è stato possibile definire la parte sanitaria del percorso socio assistenziale del budget di salute.

Le citate linee guida definiscono il PTI di presa in carico comunitaria "strumento condiviso da asp (dsm), comune di residenza [...] attraverso il quale è possibile assistere la persona nei suoi bisogni specifici sanitari e sociali" e fanno specifico riferimento "agli interventi di inclusione sociale sugli assi abitativo, del lavoro, e della socialità".

Questo percorso, ben definito sul piano normativo e finanziario, copre tuttavia, solo due anni del percorso di vita della persona con disabilità psichica e perma-

ne quindi, a tutt'oggi, un vuoto legislativo che definisca il successivo percorso di vita che, come previsto dalla normativa, deve essere a carico dell'Assessorato della Famiglia, dei Comuni e dei Distretti sociosanitari.

Il DDL interviene quindi a definire l'aspetto normativo e finanziario del percorso a carico, dell'Assessorato della Famiglia, dei Comuni e dei distretti socio-sanitari colmando così l'attuale vuoto normativo.

L'art. 1 definisce le finalità del DDL;

L'art. 2 definisce la prosecuzione dei percorsi di cui all'art. 24 L.R. 17/2019

L'art. 3 introduce una clausola valutativa, onerando il Governo a relazionare, con cadenza biennale, all'Assemblea Regionale Siciliana sullo stato di applicazione

L'art. 4 costituisce la norma finanziaria

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce e garantisce, l'integrazione sociosanitaria come definita dall'art 3 septies del D.lgs 502/93 come modificato dal D.Lgs 299/99, quale insieme di attività tesa a soddisfare con percorsi assistenziali integrati i bisogni di salute della persona che richiedono, congiuntamente e unitariamente, prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

2. A tal fine la Regione riconosce e valorizza l'adozione dei PTI di presa in carico comunitaria quali strumenti condivisi dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni e dagli altri enti coinvolti al fine di assistere la persona nei suoi specifici bisogni sanitari e sociali, con specifico riferimento agli interventi di inclusione sociali sotto il profilo abitativo, lavorativo e della socialità

Art. 2

Prosecuzione dei percorsi di cui all'art. 24 L.R. 17/2019

1. ☐ ☐ L'assessorato alla famiglia garantisce la prosecuzione di percorsi di cui all'art. 24 legge regionale 16 ottobre 2019 n. 17, in conformità al punto 8.1 del piano di azione, alle linee guida in materia di budget di salute e al D.Lgs. 62/2024 in materia di Progetto di Vita, mediate i PTI di presa in carico comunitaria gestiti dai Distretti Sociosanitari e dai Comuni.

2. ☐ ☐ Ai fini di cui al comma 1 i Dipartimenti di Salute Mentale comunicano ai Comuni e ai Distretti Sociosanitari i soggetti beneficiari di budget di salute.

3. ☐ ☐ I PTI di presa in carico comunitaria di cui all'art. 24 l.r. 17/2019, su indicazione dei Dipartimenti di Salute Mentale vengono trasferiti, allo scadere dei due anni previsti dalle linee guida, ai Distretti sociosanitari. I Dipartimenti di Salute Mentale e i Comuni di residenza dei beneficiari, sentiti gli enti cogestori che hanno attuato il progetto budget di salute, concordano eventuali modifiche dei PTI di presa in carico comunitaria già finanziati.

4 I progetti a carico dei Distretti Sociosanitari e dei Comuni sono affidati agli enti cogestori affidatari dei progetti di cui all'art. 24 l.r. 17/2019 secondo le linee guida di cui al D.A. 662 dell'8 luglio 2021.

5 I progetti a carico dei Distretti sociosanitari e dei Comuni hanno durata massima triennale, allo scadere della quale i Dipartimenti di Salute Mentale, i Distretti So-

ciosanitari ed i comuni individueranno eventuali necessità dei beneficiari in conformità alle norme e linee guida in materia di Progetto di Vita.

Art. 3.

Clausola Valutativa

1. La Giunta, anche sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di Salute Mentale delle ASP, dagli enti locali, dagli enti cogestori dei progetti, dagli enti del terzo settore, che statutariamente operano nelle materie di cui alla presente legge, rende conto all'Assemblea Regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti con riferimento a ciascuna delle azioni da essa previste in ciascuno degli ambiti in cui si applica.

2. A tal fine, ogni due anni, la Giunta presenta all'Assemblea Regionale una relazione

Art. 4

Norma finanziaria

1. ☐ ☐ Per le finalità di cui alla presente legge articolo, per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di € 10.000 migliaia a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione degli artt. 21-27 della L.R. 26 novembre 2000 n. 24, nonché dalle sanzioni comminate per violazioni alla Legge 68/99;

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.